



Torino, 19/09/2019

Ai genitori/tutori
Al personale dell'istituzione scolastica
All'albo dell'Istituzione scolastica
Comune di Torino
e p.c USR per il Piemonte

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato a valutare le richieste di consumazione del pasto domestico nei locali della scuola nell'a.s. 2019/20

Alla luce della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 20504 del 30 luglio 2019, nella quale, oltre a stabilire che *“un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile”*, si ribadisce che *“se il servizio mensa è compreso [...] nel tempo scuola, è perché esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui è parte, come evidenziato dalla ulteriore funzione cui detto servizio assolve, di educazione all'alimentazione sana, come previsto dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128”*, e con la presente, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/90,

si comunica

“ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire” **l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato a definire l'eventuale possibile gestione organizzativa della consumazione del pasto domestico nei locali della scuola nell'a.s. 2019/20**, dando nel contempo riscontro ai genitori che hanno chiesto, o chiederanno, di poter partecipare al procedimento amministrativo avviato su istanza di parte.

Come è noto, la medesima sentenza già citata ha riconosciuto, a chi dichiarasse la volontà di avvalersi dell'autorefezione individuale, *“diritti procedimentali, al fine di influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione pubblica”*. Il procedimento amministrativo, condotto secondo i principi della Legge 241/90, è indicato nella sentenza come *“la sede nel quale effettuare le opportune valutazioni, anche di natura tecnica, nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi individuali di coloro che chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, tenuto conto delle risorse a disposizione dell'amministrazione”*.

Pertanto

- **VISTA** la nota USR Piemonte n° 8292 del 31 luglio 2019, che trasmette la sentenza n° 20504 del 2 luglio 2019 della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite;
- **VISTA** la nota USR Piemonte n° 8539 del 7 agosto 2019 che richiama il concetto di *“...sostenibilità delle modalità di gestione della mensa da parte delle singole istituzioni scolastiche autonome, tenuto conto delle risorse a disposizione e della necessità di garantire il buon andamento del servizio ... secondo l'ordinamento vigente (...) senza ulteriori oneri aggiuntivi «in condizioni di uguaglianza, nell'ambito di un progetto formativo comune»”*;
- **VISTA** la nota UST Torino n° 5805 del 31 luglio 2019, che precisa che in relazione all'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto per il personale ATA *“...non saranno prese in considerazione le richieste di collaboratori scolastici necessari per la gestione e l'organizzazione del pasto domestico”*;
- **VISTO** quanto concordato in seno alla Conferenza cittadina delle Autonomie scolastiche, Commissione Sicurezza, Salute e Benessere, durante la quale i dirigenti scolastici del Comune di Torino evidenziano che la valutazione di accogliibilità delle istanze relative al consumo di pasto domestico a scuola deve tenere conto: a) del valore educativo del tempo-mensa in condizioni di uguaglianza, nell'ambito di un progetto formativo comune, b) della sostenibilità delle modalità di gestione della mensa, tenuto conto delle risorse a disposizione e senza che vi